



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca



REPUBBLICA ITALIANA

## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "Paolo BORSELLINO"

*ad indirizzo musicale*

Via Laos – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)

Tel. 0985/276958 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R

[www.icsantamariadelcedro.edu.it](http://www.icsantamariadelcedro.edu.it) e-mail: [csic83700r@istruzione.it](mailto:csic83700r@istruzione.it) pec: [csic83700r@pec.istruzione.it](mailto:csic83700r@pec.istruzione.it) 

<https://linktr.ee/lcpaoloborsellino> 

**Ai Docenti**  
**Al Personale ATA**  
**Al DSGA**  
**Al Sito**  
**Al RE**  
**Agli Atti**

### Oggetto: sorveglianza degli alunni

**Visto** l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

**Visto il CCNL Comparto Scuola** del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

**Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca** del 19 aprile 2018

**TENUTO CONTO che**, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

La Dirigente scolastica emana le seguenti direttive in materia di sorveglianza e misure organizzative per l'a.s. 24/25, precisando che:

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono nei locali di pertinenza dell'istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso

In ogni caso, i minori, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità. In tal senso, gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca



REPUBBLICA ITALIANA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Paolo BORSELLINO"

*ad indirizzo musicale*

Via Laos – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)

Tel. 0985/276958 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R

[www.icsantamariadelcedro.edu.it](http://www.icsantamariadelcedro.edu.it) e-mail: [csic83700r@istruzione.it](mailto:csic83700r@istruzione.it) pec: [csic83700r@pec.istruzione.it](mailto:csic83700r@pec.istruzione.it) 

<https://linktr.ee/lcpaoloborsellino> 

scolastico. I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di coadiuvare gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica

Fa parte degli **obblighi di servizio degli insegnanti** quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che

- **gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo,**
- **gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio turno;**
- **che il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.**

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, stabilisce che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

In particolare la sorveglianza va svolta:

- **al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;**
- **durante lo svolgimento di attività didattiche;**
- **durante i cambi turno tra i docenti nelle classi;**
- **nel corso della ricreazione;**
- **al momento dell'uscita degli alunni da scuola;**
- **nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione;**
- **riguardo agli alunni diversamente abili.**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. (art. 29 comma 5 CCNL 29/11/2007)

### **I docenti della prima ora sono tenuti a:**

- Fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, segnare eventuali ritardi in ingresso, annotando il nome dello studente e l'ora di precisa di entrata in ritardo;
- Comunicare al DS il ritardo abituale (oltre 5 volte in un mese) per l'invio di una nota ai genitori dell'alunno/a.

### **I docenti dell'ultima ora sono tenuti a:**

Che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione si svolga con ordine.

**L'ingresso e l'uscita** degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca



REPUBBLICA ITALIANA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Paolo BORSELLINO"

*ad indirizzo musicale*

Via Laos – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)

Tel. 0985/276958 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R

[www.icsantamariadelcedro.edu.it](http://www.icsantamariadelcedro.edu.it) e-mail: [csic83700r@istruzione.it](mailto:csic83700r@istruzione.it) pec: [csic83700r@pec.istruzione.it](mailto:csic83700r@pec.istruzione.it) 

<https://linktr.ee/lcpaoloborsellino> 

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare che:

- gli studenti tengano un comportamento consono. Qualora si verificano da parte degli alunni comportamenti scorretti ripetuti e/o particolarmente gravi, gli insegnanti convocheranno i genitori per concordare eventuali provvedimenti disciplinari. Nel caso in cui i comportamenti assumano carattere di estrema gravità, gli insegnanti o il D.S. potranno procedere alla sospensione dalle lezioni.
- le aule, siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- sia rispettato il divieto d'uso di cellulari o altri dispositivi con connessione ad internet da parte degli alunni anche in virtù della circolare del Ministro Valditara Circ.0107190 del 19.12.22 e della nuova Circ. 5274 del 11.07.2024.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio, se presente sul piano.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

**I collaboratori scolastici** hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, intervallo e mensa, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Eventuali richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. Durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca



REPUBBLICA ITALIANA

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Paolo BORSELLINO"

*ad indirizzo musicale*

Via Laos – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)

Tel. 0985/276958 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R

[www.icsantamariadelcedro.edu.it](http://www.icsantamariadelcedro.edu.it) e-mail: [csic83700r@istruzione.it](mailto:csic83700r@istruzione.it) pec: [csic83700r@pec.istruzione.it](mailto:csic83700r@pec.istruzione.it) 

<https://linktr.ee/lcpaoloborsellino> 

effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

In caso di docenti assenti che, per qualsiasi motivo, non è possibile sostituire, gli alunni delle classi rimaste scoperte saranno divisi in piccoli gruppi, inseriti in altre classi e affidati al docente di tale classe.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato un collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in classe.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità.

Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio sulla classe. In particolare i docenti sono tenuti a:

- **sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile;**
- **far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto è possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi in movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;**
- **regolare un accesso ordinato ai servizi;**
- **controllare che gli alunni non si allontanino dall'istituto.**
- **analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.**

La vigilanza di alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per un efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori.

Si ringrazia per la collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Patrizia GRANATO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93